

CIRCOLARE n. 53 del 31 marzo 2023

Prot. n. 295 GRG/bf

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, c.d. "Bollette"**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34/2023 c.d. "Bollette" che, per quel che più interessa il settore rappresentato, prevede, con riferimento al II° trimestre 2023:

- la diminuzione al 5% dell'IVA sulle somministrazioni di gas metano e la riduzione degli oneri generali nel settore del gas;
- **credito d'imposta energia elettrica**, in favore delle imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), pari al **10%** della spesa sostenuta;
- **credito d'imposta gas naturale**, in favore delle imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, **pari al 20%** della spesa sostenuta.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76/2023 di ieri sera, il Decreto Legge n. 34/2023, c.d. "Bollette", recante *"Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"* (allegato 1), in vigore a decorrere da oggi, 31 marzo 2023. Il provvedimento - che dovrà essere convertito in legge entro il 29 maggio 2023 - inizierà il proprio *iter* di conversione dalla Camera, dove sarà assegnato alle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali.

Come anticipato dai Ministri Schillaci (Salute) e Lollobrigida (MASAF) nella [conferenza stampa](#) dello scorso 28 marzo, il Decreto Legge prevede, tra gli altri, nuovi interventi volti a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

Il Provvedimento risulta così strutturato:

- **Capo I:** Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (artt. 1 - 7)
- **Capo II:** Disposizioni in materia di salute (artt. 8 - 16)
- **Capo III:** Misure in materia di adempimenti fiscali (artt. 17 - 23)
- **Capo IV:** Disposizioni finali e finanziarie (artt. 24 e 25)

Con riferimento alle misure di maggior interesse per i Pubblici Esercizi, si evidenziano:

- **Art. 2 – Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023**

Per quel che concerne le utenze del gas, la norma prevede la riduzione al 5% dell'IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle

fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Tale riduzione si applica anche:

- alle forniture di servizi di teleriscaldamento (secondo quanto indicato nel glossario dell'ARERA, per teleriscaldamento si intende un *“sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto a cogenerazione o da una sorgente geotermica. In un sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l'acqua calda o il vapore”*);
- alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia (i requisiti e le prestazioni sono definiti dall'[Allegato II](#) al D.Lgs n. 115 del 2008). Sempre in relazione al medesimo periodo (II° trimestre 2023), è inoltre prevista una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

- **Art. 4 - Credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023**

La disposizione conferma i crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale in favore delle imprese anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sebbene con aliquote che sono state ridotte.

In particolare:

- per l'**energia elettrica**, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), si prevede un credito d'imposta pari al **10%** (in luogo del 35% prevista per I° trimestre 2023) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata **nel II° trimestre 2023**, comprovata mediante fatture d'acquisto, a condizione che il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al I° trimestre del 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019;
- per il **gas naturale**, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, il credito d'imposta sarà **pari al 20%** (in luogo del 45% prevista per il I° trimestre 2023) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato **nel II° trimestre 2023**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al I° trimestre del 2023, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Conformemente a quanto previsto per i crediti d'imposta relativi ai periodi precedenti, qualora l'impresa destinataria del beneficio non abbia cambiato fornitore (nel periodo del I° e II° trimestre del 2023 rispetto al I° trimestre del 2019), quest'ultimo ha l'obbligo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, di inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definirà il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Sembra utile ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha già fornito chiarimenti sulle precedenti agevolazioni con [circolare 13/E del 2022](#).

Tali crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né dell'IRAP, **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione** (mediante F24) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 **entro il 31 dicembre 2023**, risultano cumulabili con altre agevolazioni a condizione che non sia superato il costo sostenuto e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È bene specificare che tale disciplina è applicabile fino al 30 giugno 2023 **nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**.

Per le altre disposizioni (tra le quali le misure in materia di adempimenti fiscali di cui agli artt. da 17 a 23) si rinvia alla lettura del provvedimento e si coglie l'occasione per trasmettere un aggiornamento della tabella di sintesi già inviata con circolare Fipe n. 13/2023 (allegato 2), che riepiloga tutte le misure contro il caro energia a cui hanno potuto accedere i Pubblici Esercizi, con i relativi termini di scadenza.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 13/2023 Circolare Fipe n. 192/2022 Circolare Fipe n. 174/2022 Circolare Fipe n. 171/2022 Circolare Fipe n. 142/2022 Circolare Fipe n. 112/2022 Circolare Fipe n. 86/2022 Circolare Fipe n. 82/2022 Circolare Fipe n. 61/2022 Circolare Fipe n. 49/2022 Circolare Fipe n. 17/2022 Circolare Fipe n. 210/2020 Circolare Fipe n. 112/2019	https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-26/22202 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=8&art.flagTipologiaArticolo=2&art.codiceRedazionale=008G0137&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2008-07-03&art.progressivo=0 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare_13_maggio_2022.pdf/3110a938-374d-fd07-f310-10bcc087834a	"Bollette"; energia elettrica; gas; credito d'imposta; IVA; oneri generali